

COMUNE DI SALCEDO

Provincia di Vicenza

ACCORDO TRA IL COMUNE DI SALCEDO' ED IL COMUNE DI ROTZO PER L'UTILIZZAZIONE A TEMPO PARZIALE DI UN DIPENDENTE COMUNALE DI SALCEDO A SEGUITO CESSIONE DEL CONTRATTO.

Allegato delibera di G.C. n. _____ del _____

TRA

Il Comune di SALCEDO (VI), C.F. _____ rappresentato da _____;

E

Il Comune di ROTZO (VI), C.F. _____ rappresentato da _____;

di seguito individuati anche come "amministrazioni" e "parti"

PREMESSO che:

- l'Amministrazione comunale di SALCEDO con deliberazione di Giunta n. ____ del _____ e l'Amministrazione Comunale di Rotzo con deliberazione di Giunta n. ____ del _____, esecutive ai sensi di legge, hanno deciso di utilizzare in posizione di comando il dipendente Sig. Pozza Christian ai sensi dell'art. 30 D. Lgs.165/2001;
- l'art 30, comma 2 sexies del D. Lgs. n. 165/2001, come aggiunto dall'art. 13 della Legge 4.11.2010, n. 183 stabilisce quanto segue: "*le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, ..., possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni ...*";
- l'art. 1, comma 413 della Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) dispone che: "*a decorrere dal 01 gennaio 2013 i provvedimenti con i quali sono disposte le assegnazioni temporanee del personale tra amministrazioni pubbliche di cui all'art 30 comma 2 sexies, del D. Lgs. 165/2001 sono adottati d'intesa tra le amministrazioni interessate, con l'assenso dell'interessato*";
- l'art. 1 comma 414 della Legge 228/2012 (Legge di stabilità 2013) secondo cui "*a decorrere dal 1° gennaio 2013, per gli enti pubblici, il provvedimento di comando, di cui all'articolo 56, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è adottato d'intesa tra le amministrazioni interessate, previo assenso dell'interessato*"

- l'art. 14 del C.C.N.L. 22.01.2004 regola la possibilità di utilizzare personale assegnato ad altri enti cui è applicato il medesimo contratto, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione, previo assenso dell'Ente di appartenenza e con il consenso dei lavoratori interessati, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un'economica gestione delle risorse;
- ai sensi del citato art. 14 del CCNL 22.01.2004 e della dichiarazione congiunta n. 10 di cui al medesimo contratto collettivo, il rapporto di lavoro del personale utilizzato resta unico ed unitario ed è gestito dall'Ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'Ente utilizzatore;
- tramite la convenzione di cui all'art. 14 del CCNL 22.01.2004 sono garantiti i principi di unicità ed esclusività del rapporto di lavoro pubblico di cui all'art. 53 comma 1 del decreto legislativo n. 165/2001 come successivamente modificato;
- anche l'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 prevede la possibilità per gli enti locali di stipulare tra loro apposite convenzioni, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- le rispettive Amministrazioni Comunali di Salcedo e di Rotzo hanno concordato l'attuazione della presente assegnazione temporanea di personale;
- richiamata la deliberazione della Giunta comunale del Comune di SALCEDO n. ____ del _____ immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato lo schema della presente convenzione;
- richiamata la deliberazione della Giunta comunale del Comune di Rotzo n. ____ del _____, immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato lo schema della presente convenzione;
- l'accordo deve necessariamente definire alcuni aspetti quali il tempo di lavoro in comando, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli aspetti utili per regolare il corretto utilizzo congiunto del lavoratore;
- il dipendente assegnato, con la sottoscrizione del presente atto, conferma e rilascia la propria disponibilità a svolgere parte del proprio servizio presso ed a favore del Comune di Rotzo, secondo le condizioni e modalità indicate nella presente convenzione;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Finalità dell'accordo

Il presente accordo è finalizzato a supportare l'Area Tecnica del Comune di Rotzo a seguito della cessione del contratto per mobilità come meglio evidenziato nella deliberazione

Art. 2 – Oggetto dell'accordo

L'accordo ha per oggetto l'utilizzazione, da parte del Comune di Rotzo, della Sig. Pozza Christian, nato a _____ il _____ Cod. Fisc. _____ a seguito di cessione del contratto di mobilità del dipendente a tempo indeterminato e part-time (18 ore settimanali) del Comune di Salcedo, con il profilo professionale di "Istruttore Direttivo Tecnico", Categoria Giuridica D ed Economica D1, per motivate esigenze organizzative del Comune di Rotzo a seguito della cessione del contratto.

Il consenso del dipendente è manifestato mediante la sottoscrizione della presente convenzione.

Art. 3 – Modalità di utilizzo congiunto a tempo parziale del dipendente

Il dipendente Pozza Christian svolgerà, a favore del Comune di Rotzo, una prestazione di lavoro pari a n.4,5 (quattro virgola cinque) ore settimanali, nel rispetto del vincolo settimanale d'obbligo, da prestare presso gli uffici dello stesso Comune di Rotzo nella seguente articolazione settimanale di massima:

- Giorno: _____ dalle ore: _____ alle ore: _____ totale ore 4,5;

La prestazione verrà effettuata sulla base dell'organizzazione dell'orario di lavoro del Comune di Salcedo, al fine di consentire il coordinamento delle funzioni ed il raccordo con l'attività degli altri dipendenti del Comune medesimo, fermo restando il buon funzionamento dell'attività di entrambi gli Enti interessati e comunque nel rispetto del debito orario settimanale dovuto.

Le rimanenti 13,5 (tredici virgola cinque) ore settimanali saranno prestate presso il Comune di Salcedo .

La titolarità del rapporto di lavoro oggetto del presente accordo è conservata dal Comune di Salcedo, a cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio (assenze per malattia, permessi, congedi, aspettative, adempimenti ex D. Lgs n. 196/2003 ecc.) con l'obbligo comunque di concertare con il comune di Rotzo, verificate le esigenze di entrambi gli Enti e sentita il dipendente assegnato. La contrattazione decentrata del Comune di Rotzo può prevedere forme di incentivazione economica a favore del personale convenzionato secondo la disciplina dell'art. 17 del CCNL 1.04.1999, utilizzando risorse disponibili ai sensi dell'art. 31 del CCNL 22.1.2004.

Per tutta la durata del comando il sig. Pozza Christian resta giuridicamente dipendente del Comune di Salcedo, mentre il rapporto di servizio che si instaura con il Comune di Rotzo attiene soltanto al suo impiego funzionale, nell'ambito dell'assetto organizzativo di quest'ultimo.

La presenza in servizio del dipendente sarà accertata presso i due enti con le modalità e gli strumenti adottati con riferimento al proprio personale.

Eventuali prestazioni supplementari presso il Comune di Rotzo, richieste dall'Ente medesimo, previo nulla osta del Comune di Salcedo, saranno liquidate direttamente a cura del Comune di Rotzo.

Art. 4 – Attività formative

L'esercizio del diritto alla formazione ed all'aggiornamento da parte della dipendente dovrà tener conto delle esigenze di servizio e del tempo di assegnazione presso i due Enti secondo la presente convenzione e, conseguentemente, le giornate di partecipazione a tal corsi e gli eventuali relativi costi dovranno essere ripartiti tra gli Enti stessi in relazione ai giorni di partecipazione.

Si dà atto che l'Amministrazione titolare del potere di organizzazione della formazione del dipendente è l'Ente titolare del rapporto di lavoro, competente all'autorizzazione alla frequenza delle attività formative, previa acquisizione delle esigenze formative rilevate anche presso l'Ente di utilizzazione.

Art. 5 – Ripartizione degli oneri finanziari

Il trattamento economico fondamentale spettante al dipendente sarà ripartito tra gli Enti convenzionati in misura proporzionata al riparto delle prestazioni lavorative.

Le competenze economiche derivanti dall'unitario rapporto di lavoro saranno erogate in via anticipata dal Comune di Salcedo in quanto titolare del rapporto stesso, con rimborso della quota a carico del Comune di Rotzo, sulla base di apposito rendiconto.

Il rimborso avverrà entro 30 giorni dalla richiesta del Comune di Salcedo, secondo le modalità indicate da quest'ultimo.

Art. 6 – Compensi accessori

Ciascuno degli Enti convenzionati assume, in via autonoma ed esclusiva, l'onere del finanziamento di tutti i compensi, in base al principio della equa ripartizione degli oneri che, per espressa previsione contrattuale, integrano forme di trattamento economico accessorio, quali anche le indennità di posizione organizzativa. Anche i compensi accessori sopra indicati, per quanto di propria competenza, saranno liquidati a cura del Comune di Rotzo, previa specifica autorizzazione da parte del Comune di Salcedo.

Al dipendente compete inoltre, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri ad esclusivo carico dell'Ente utilizzatore, il rimborso delle spese di trasferta sostenute (art. 14, c. 6 CCNL 22/1/2004) e per l'eventuale servizio mensa, a cui provvederà direttamente l'ente utilizzatore.

Art. 7 – Forme di consultazione tra gli Enti in convenzione

Gli enti convenzionati attivano forme di informazione e consultazione relative al personale di cui alla presente convenzione, al fine di ottimizzarne la gestione e razionalizzare l'applicazione degli istituti contrattuali.

Eventuali problematiche inerenti la gestione della convenzione verranno esaminate mediante apposite consultazioni tra gli Enti.

Art. 8 – Durata della convenzione e recesso.

La presente convenzione avrà decorrenza a partire dal _____ e scadenza il _____. Per le eventuali proroghe e/o modificazioni inerenti l'articolazione dell'orario di servizio da prestare presso i due Enti, sarà sufficiente la semplice richiesta scritta da parte del Comune di Rotzo e la conseguente autorizzazione scritta da parte del Comune di Salcedo;

La convenzione sarà risolta nei seguenti casi:

- a) per scadenza naturale;
- b) prima della scadenza del termine fissato, per risoluzione consensuale da parte degli enti convenzionati, mediante atti deliberativi giuntali;
- c) per recesso unilaterale da parte degli enti convenzionati.

La volontà di risolvere unilateralmente la convenzione viene assunta con deliberazione giuntale trasmessa a mezzo PEC con un preavviso di almeno una settimana.

Art. 9 - Disposizioni generali e finali

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di personale degli Enti Locali.

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso, con oneri a carico della parte che vi avrà dato causa.

Letto, approvato e sottoscritto.

PER IL COMUNE DI SALCEDO

PER IL COMUNE DI ROTZO

Per accettazione:

IL DIPENDENTE
